

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design: pubblicato il Decreto attuativo

Circolare 533 del 12/08/2020 - Fiscale e Societario

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il testo del DECRETO 26 maggio 2020 “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design” (cfr. [sito Mise](#)) in base alla ridefinizione operata all'interno dalla Legge di Bilancio 2020

La misura si pone l'obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico:

- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**.

Attività di **design e ideazione estetica** volte ad **innovare in modo significativo i prodotti** dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le **imprese operanti nel settore dell'abbigliamento** e negli altri settori (calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale) nei quali è previsto il rinnovo periodico dei prodotti sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, **con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente** attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti.

Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Spese ammissibili

a) Spese per il personale (lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato) direttamente impiegato nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica. Per i **soggetti di età non superiore a 35 anni**, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e **impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica**, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Per le attività rese da amministratori o soci di società o enti ai fini del credito d'imposta, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti. La stessa regola è valida per i familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori che partecipano al progetto.

b) Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari (max 30 % delle spese di personale);

c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, devono essere applicate le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa.

d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta (max 20% delle spese di personale o delle spese per i contratti)).

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica sono ammissibili al credito d'imposta (max 30% delle spese di personale o delle spese per i contratti).

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Modalità di fruizione del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Le imprese che si avvalgono dell'agevolazione devono inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, **funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.**

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo fino a € 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231).

Fonte: <https://ali.mediatrria.com/servizi/fiscale-e-societario/circolari/credito-dimposta-r-s-innovazione-e-design-pubblicato-il-decreto-attuativo>